

non beneficio delle contribuzioni integrative godute dalle Agenzie generali, ivi compreso il contributo di contingenza sulle spese impiegate erogato dal 1948 al 1953 in misura decrescente secondo il rapporto fra le spese generali e l'incremento del portafoglio. Pertanto, si ritiene che l'istanza della Società possa essere ritenuta accettabile limitatamente ad un 5%.

In definitiva, la transazione sulle rivendicazioni anzidette si concreterebbe come segue:

15%	di lire	34.776.185	=	lire	5.216.427
50%	"	"	=	"	3.251.439
50%	"	"	=	"	3.109.000
					<u>lire 11.576.866</u>

Tenuto conto di quanto sopra e considerata la convenienza per l'Istituto di definire i rapporti con la "Previdenza del Lavoro", si propone:

- di voler deliberare la definizione dei rapporti economici con la "Previdenza del Lavoro" addivenendo alla transazione come specificato nei commi a) e b) sopra riportati.

La Direzione generale resta incaricata della esecuzione di quanto sopra, nonché di